



TRIBUNALE DI SIRACUSA
II SEZIONE CIVILE

Proc. n. 35/11 RECLAMO

Il Tribunale civile,

composto dei sigg.:

dott. F. Pennisi – Presidente

dott. Giuseppe Artino Innaria – Giudice relatore

dott. F.L. Ciralo – Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 giugno 2011,

osserva

Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, previsto dall'articolo 615 comma I c.p.c., non ha natura cautelare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte (Cass., 5368/2006).

Infatti, il presupposto della sospensione è costituito da "gravi ragioni". Ciò significa che al giudice viene attribuito un potere di natura discrezionale, il cui esercizio prudenziale è fondato su una valutazione di opportunità, che può anche limitarsi ad una delibazione positiva del *fumus*, in modo da evitare l'inutile svolgimento di attività processuale con riferimento all'esecuzione forzata, senza che necessariamente debba anche apprezzarsi la sussistenza di un *periculum in mora*.

La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex articolo 615 comma I c.p.c. ha natura anticipatoria piuttosto che cautelare. L'attività giurisdizionale cautelare - intesa quale attività rivolta funzionalmente ad assicurare la fruttuosità dell'attività decisoria finale mettendola al riparo dai pericoli connessi al decorso del tempo necessariamente occorrente per il suo compimento - si concretizza attraverso l'adozione da parte del giudice di provvedimenti, strumentali e provvisori, rivolti o a "conservare" un determinato stato di fatto e di diritto o ad "anticipare" taluni dei

possibili effetti del provvedimento finale di merito (com'è noto, la suddetta distinzione, tra provvedimenti cautelari conservativi e provvedimenti cautelari anticipatori, ha ispirato la novella legislativa del 2005 [decr. legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80], che sottrae le sole misure cautelari anticipatorie dall'onere per l'attore di introdurre entro un termine perentorio a pena di inefficacia il giudizio di merito [art. 669 *octies*, co. 6, c. p. c.]).

La natura anticipatoria di un provvedimento giurisdizionale non costituisce, tuttavia, caratteristica esclusiva dei provvedimenti cautelari, né può, conseguentemente, essere impiegata quale *unico* elemento identificativo della funzione cautelare di un determinato tipo di provvedimento.

Il nostro ordinamento offre un panorama piuttosto largo di provvedimenti, i quali, sebbene condividano una comune natura anticipatoria, perseguono funzioni diverse da quella cautelare; esempi di provvedimenti anticipatori generalmente ritenuti non cautelari possono ravvisarsi nelle ordinanze di pagamento di somme non contestate ex art. 186 *bis* ed ex art. 423 c. p. c., nell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 *ter* c. p. c., nell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c., nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c. p. c., nel provvedimento di pagamento di una provvisoria ex art. 278, co. 2, c. p. c., nonché in quello di cui all'art. 24, l. 1969, n. 90 (oggi rifluito nell'art. 147, D. P. R. 7 settembre 2005, n. 209, costituente il Codice delle assicurazioni private), etc. Ciascuno dei provvedimenti sopra indicati, secondo quanto generalmente affermato, non ha funzione cautelare, ma persegue finalità diverse, di volta in volta variamente qualificate come "satisfattive", "di economia dei giudizi", "deflative", "decongestionanti".

Riconosciuta la natura anticipatoria dell'istituto della sospensione previsto dall'articolo 615 comma I c.p.c., deve evidenziarsi come la funzione cautelare vada esclusa, innanzitutto, in via di interpretazione letterale, dal momento che la citata disposizione non contiene alcun elemento testuale che àncori il provvedimento di sospensione all'esigenza di evitare un "pregiudizio imminente e irreparabile" per il



debitore precettato, o che comunque funzionalizzi invariabilmente il provvedimento ad assicurare la fruttuosità della decisione finale.

Piuttosto, per come già evidenziato, stando all'evidenza del dato testuale, la sospensione della deliberazione può essere pronunciata anche soltanto in base ad una valutazione sommaria in punto di diritto (cioè previo il solo accertamento del cd. *fumus boni iuris*), tanto più che in genere l'intervento del giudice ai sensi dell'articolo 615 comma I c.p.c. è antecedente all'inizio vero e proprio dell'esecuzione forzata.

La circostanza che, nella formulazione dell'articolo 615 comma I c.p.c., il legislatore non abbia impiegato una formula in qualche modo denotante la funzione cautelare del provvedimento di sospensione non può non essere interpretata come espressiva di una volontà normativa precisamente orientata a subordinare il provvedimento di sospensione ad una valutazione discrezionale assai più ampia di quella sottesa all'emanazione di un provvedimento avente natura cautelare.

Del resto, l'impiego della formula normativa alludente alla sussistenza di "gravi motivi" non denota in maniera univoca la funzione cautelare di un provvedimento.

Dal coordinamento sistematico delle disposizioni contenenti la suddetta clausola normativa non rilevano indicazioni interpretabili nel senso della cautelarietà (si pensi, nel corpo del codice di rito, alle previsioni di cui agli artt. 649 e 283, le quali subordinano alla sussistenza di "gravi motivi" l'emanazione di provvedimenti di sospensione la cui reclamabilità risulta esclusa dalla espressa previsione di non impugnabilità [con riguardo all'art. 283 cit., va per altro osservato che l'art. 21 lett. q) l. 28 dicembre 2005, n. 263 ha modificato la previgente dizione normativa, la quale subordinava la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata alla ricorrenza di "gravi motivi", prescrivendo che il giudice del gravame adotti il provvedimento di sospensione "quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti"; il provvedimento continua però a non essere impugnabile, ex art. 351 c. p. c.]).

D'altronde, ulteriore indizio nel senso della non cautelarietà dei provvedimenti di sospensione in materia esecutiva può trarsi dalla circostanza che, prima della riforma

di cui al decreto-legge n. 35/ 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 52/2006, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ex articolo 624 c.p.c. pacificamente non era reclamabile, al punto da rendere necessario l'intervento del legislatore per consentirne l'impugnazione mediante reclamo nelle stesse forme previste per i provvedimenti cautelari dall'articolo 669 terdecies c.p.c.

Il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 615 comma I c.p.c. non è reclamabile non solo perché non ha natura cautelare, ma anche per altra ragione. L'articolo 624 c.p.c. prevede al comma I che "se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza", e al secondo comma che "contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies". Non può farsi a meno di sottolineare come il rimedio del reclamo sia espressamente previsto solo per l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, senza che sia prevista una esplicita estensione anche ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo adottati dal giudice dell'opposizione a precetto.

Ad avviso di questo Collegio, si tratta di una lacuna non irragionevole, attese le conseguenze fondamentalmente diverse riconnesse a ciascuno dei provvedimenti in esame. Il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 624 c.p.c. ha portata potenzialmente definitiva della procedura esecutiva, poiché se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. Ne viene che, in mancanza di introduzione del giudizio di merito sull'opposizione, il provvedimento di sospensione produce l'estinzione del processo esecutivo, e può quindi avere effetti di irreversibile irretrattabilità, che ne impongono, all'evidenza, per un'adeguata tutela delle ragioni delle parti, la possibilità del riesame da parte di un organo diverso da

quello che lo ha pronunciato. Analoghe stringenti esigenze di tutela non si pongono per le ordinanze assunte dal giudice dell'opposizione a precetto ai sensi dell'articolo 615 comma I c.p.c., in quanto esse hanno natura meramente interinale, sono sempre modificabili e revocabili in corso di causa in virtù del disposto di cui all'articolo 177 c.p.c., sono emesse in seno ad un giudizio di merito che prosegue (a differenza dell'ipotesi di ordinanza di sospensione ex articolo 624 c.p.c., rispetto alla quale il giudizio di merito non è ancora pendente, giacché la sua introduzione è successiva ed eventuale), hanno natura di statuizione provvisoria destinata ad essere superata e coperta dalla sentenza che definisce il giudizio di opposizione.

Inoltre, l'intervento del giudice dell'opposizione al precetto è limitato alla sola fase anteriore all'inizio dell'esecuzione forzata, quando quest'ultima è soltanto minacciata e paventata ed il pericolo di compromissione degli interessi del debitore non è ancora concreto, tanto è vero che, una volta iniziata la procedura esecutiva, spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla sospensione (v. Cass., 6368/2006).

Alla luce di quanto esposto, il rimedio del reclamo, contemplato dall'articolo 624 c.p.c. per le ordinanze di sospensione emesse dal giudice dell'esecuzione, non può essere esteso anche all'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo adottata dal giudice dell'opposizione al precetto ai sensi dell'articolo 615 comma I c.p.c., posto che non è possibile un'operazione ermeneutica di interpretazione estensiva o di analogia, in considerazione della giustificabile disparità di disciplina, avuto riguardo alla diversità dei potenziali effetti delle due tipologie di provvedimenti.

Pertanto, l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'articolo 615 comma I c.p.c. non può formare oggetto di reclamo, in quanto non ha natura cautelare e non è per essa specificamente previsto il detto mezzo di gravame.

Il reclamo proposto non è, quindi, ammissibile.

Tenuto conto della peculiarità e difficoltà della questione, sussiste giusto motivo per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Compensa per intero le spese tra le parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Siracusa in data 23 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

Deposita in Cancelleria
il 12 LUG. 2011

SECRETARIA
S. A. 12/7/11

A PREDA VOLONTER
Ricevuta
12.7.11
Aut. F. 11